



## **REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI PRESTITI SUI FONDI DI PREVIDENZA E SULL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ**

### **Art. 1**

Al dipendente camerale in servizio possono essere concessi prestiti per:

- a) acquisto o costruzione di alloggio e/o relative pertinenze destinate ad uso di propria abitazione o dei propri figli;
- b) sostenimento di spese sanitarie a seguito di terapie ed interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche e private, per sé, per il coniuge ovvero per i figli conviventi;
- c) miglioramenti da apportare all'alloggio di proprietà e/o relative pertinenze in uso del dipendente o dei propri figli;
- d) estinzione parziale od intera di mutui o prestiti in essere per le motivazioni di cui ai punti precedenti.

### **Art. 2**

I prestiti di cui al precedente articolo 1 sono concessi:

- a) sull'ammontare del fondo di previdenza maturato dal dipendente alla data della domanda;
- b) sulle indennità di anzianità maturate dal dipendente alla data della domanda di cui all'art 77 del Regolamento tipo per il personale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del 12/7/1982 e successive integrazioni e modificazioni.

### **Art. 3**

I prestiti di cui al precedente art. 2 punto a) non potranno:

- superare la metà del fondo di previdenza maturato alla data della domanda per il caso di acquisto o costruzione di alloggio ad uso di abitazione propria o dei propri figli, nonché per il sostenimento delle spese sanitarie a seguito di terapie ed interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per sé, per il coniuge ovvero i figli conviventi;
- superare  $\frac{1}{2}$  del fondo di previdenza maturato alla data della domanda per il caso di miglioramento da apportare all'alloggio di proprietà, o a quello dei propri figli.

### **Art. 4**

I prestiti di cui all'art. 2 punto b) non potranno superare l'80% della indennità di anzianità maturata alla data della domanda presentata dal dipendente per le finalità definite dall'art. 1.

### **Art. 5**

Le anticipazioni di cui all'articolo 1 sono gravate di interesse semplice annuo.

Tale saggio di interesse e le sue successive variazioni sono stabilite con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I predetti prestiti devono essere estinti, per l'importo corrispondente all'interesse annualmente maturato, mediante pagamento di rate mensili durante il periodo di permanenza in servizio, ed in unica soluzione, al momento della cessazione dal servizio, per il capitale ottenuto in prestito. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per il dipendente di estinguere il debito principale in qualunque momento.

Qualora il dipendente cessasse il rapporto di lavoro per mobilità esterna presso altra pubblica amministrazione il debito residuo dovrà essere totalmente restituito.

All'atto della liquidazione finale del trattamento di previdenza deve essere tenuto conto dell'importo dei prestiti di cui al comma precedente, nonché dell'ammontare dei relativi interessi semplici non estinti.

### **Art. 6**

Con le modalità di cui all'articolo precedente, i prestiti possono essere ripetuti più volte, purché nei limiti previsti da articoli 3 e 4 e con estinzione dei prestiti in essere.

### **Art. 7**

A corredo della domanda di prestito deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) acquisto o costruzione di alloggio e/o relative pertinenze destinate ad uso di propria abitazione o dei propri figli:
  - per gli acquisti: copia del preliminare di vendita;
  - per la costruzione su area in disponibilità propria o dei figli: concessione edilizia;
- b) sostenimento di spese sanitarie a seguito di terapie ed interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche e private, per sé, per il coniuge ovvero per i figli conviventi:
  - copia di fatture delle spese sostenute o copia del preventivo delle spese da sostenere in merito a terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche e private, intestate a sé o al coniuge ovvero ai figli conviventi;
- c) miglioramenti da apportare all'alloggio di proprietà e/o relative pertinenze in uso del dipendente o dei propri figli:
  - nei limiti dei lavori di miglioria, preventivo di spesa sottoscritto dalla ditta incaricata ad eseguire i lavori e concessione o autorizzazione edilizia, ove necessaria;
- d) estinzione parziale od intera di mutui o prestiti in essere per le motivazioni di cui ai punti precedenti:
  - dichiarazione dell'istituto erogante da cui risulti l'ammontare del debito residuo da completare successivamente con documentazione comprovante il versamento effettuato.

### **Art. 8**

Le anticipazioni di cui all'art. 1 verranno disposte con determinazione del Segretario Generale entro 30 giorni dalla presentazione da parte dei richiedenti della documentazione di cui all'art. 6. Le liquidazioni saranno di norma effettuate unitamente all'erogazione delle competenze mensili entro il mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero dalla presentazione della documentazione completa di cui all'art. 6 nel caso in cui l'interessato non l'abbia allegata contestualmente alla presentazione della domanda di anticipazione